

**STATUTO DELLA FONDAZIONE**  
**“ISTITUTO DI RICERCA PER L’ECOLOGIA E L’ECONOMIA APPLICATE ALLE**  
**AREE ALPINE” – o più brevemente - IREALP**

**Articolo 1**  
**Costituzione, denominazione, sede**

1. La Fondazione denominata **“ISTITUTO DI RICERCA PER L’ECOLOGIA E L’ECONOMIA APPLICATE ALLE AREE ALPINE” – o più brevemente - IREALP** è costituita dalla Regione Lombardia quale propria unità strumentale ai sensi di legge, in attuazione delle disposizioni di cui alla l. 2 maggio 1990 n. 102, art. 5, c.1, lett. d, e art. 14, c.2. e al d.p.c.m. 4 dicembre 1992, par. 5.3.4(3), vista la L.R. 29 giugno 1998 n.10, art. 48.
2. L'IREALP ha sede legale in via Roma n. 10/12, 23030 Chiuro (SO).
3. La Fondazione non ha scopo di lucro.

**Articolo 2**  
**Finalità e attività**

1. L'IREALP ha come finalità generale di incentivare la ricerca tecnologica e scientifica rivolta all'economia e all'ecologia applicate alle aree alpine e montane, nonché il trasferimento e la diffusione dei risultati, e la promozione economica, culturale e sociale delle aree alpine e montane, valorizzando soprattutto le diverse culture e i diversi soggetti istituzionali operanti all'interno delle Alpi e delle zone montane e, nell'ambito territoriale della Regione e nell'interesse della stessa, è ente strumentale della Regione Lombardia.
2. L'IREALP, a tale fine:
  - (a) opera a sostegno scientifico e tecnologico di amministrazioni pubbliche e soggetti privati per le attività connesse a provvedimenti locali, regionali, statali e comunitari a vantaggio delle aree montane, nonché nell'ambito delle convenzioni internazionali e delle comunità di lavoro transfrontaliere di rilevanza per il territorio alpino e/o montano.  
In tale contesto l'attività può esplicarsi anche attraverso la fornitura di servizi tecnici e di gestione;
  - (b) svolge la propria attività in rapporto e in collaborazione con enti locali, regioni, ministeri e altri soggetti pubblici e privati, nonché in collaborazione con università e altri istituti pubblici e privati italiani e stranieri operanti nelle materie e per gli scopi statutariamente previsti;
  - (c) può aderire ad enti, istituti e altre organizzazioni, di carattere pubblico e privato, anche internazionale, e può, previa autorizzazione della Giunta regionale, costituire o partecipare ad altri soggetti giuridici costituiti per l'esecuzione di attività rientranti nelle funzioni previste dal presente Statuto.
3. L'IREALP, in particolare:
  - (a) sostiene, promuove e coordina programmi di ricerca e monitoraggio, di assistenza tecnica e formazione, a livello locale e regionale, interregionale, internazionale e transfrontaliero riguardante il territorio alpino e/o montano;

- (b) partecipa all'elaborazione, al coordinamento e alla realizzazione di programmi di ricerca e monitoraggio, di assistenza tecnica e formazione per il territorio alpino e/o montano, anche a livello locale e comunitario;
- (c) provvede al trasferimento di conoscenze, mediante assistenza, redazione di pareri, elaborazione di documentazione e prototipi applicativi, fornitura di servizi di assistenza tecnica e di gestione per amministrazioni pubbliche e soggetti privati, anche in collaborazione con servizi tecnici pubblici e privati operanti nelle materie e/o ambiti indicati;
- (d) favorisce e promuove la collaborazione tra istituti scientifici e di ricerca, nonché tra servizi e operatori tecnici, sia pubblici che privati, anche ai fini di una valorizzazione integrata delle rispettive risorse locali e regionali, nazionali e comunitarie;
- (e) realizza una rete di informazione e di comunicazione tra i vari soggetti indicati sui programmi di ricerca e monitoraggio, di assistenza tecnica avvalendosi anche di una propria banca dati, collegamenti telematici e mezzi di informazione;
- (f) stipula convenzioni e contratti per programmi e servizi;
- (g) assegna borse di studio e altri contributi individuali.

### **Articolo 3 Risorse e bilancio**

1. Il patrimonio dell'IREALP è costituito:
  - a) da un'assegnazione di risorse di € 5.164.568,99 (lire 10 miliardi) per le spese di impianto iniziali, di cui € 3.098.741,39 (lire 6 miliardi) assegnati a fondo di dotazione, che dev'essere impiegato o investito in modo da mantenere e, per quanto possibile, da aumentare il suo valore e rendimento nel tempo;
  - b) da altri beni immobili e mobili che a qualsiasi titolo perverranno alla Fondazione.
2. Le entrate dell'IREALP sono costituite:
  - a) dalla rendita del fondo di dotazione e dei beni di cui al comma precedente;
  - b) dai proventi di attività proprie, da convenzioni e da contratti, nonché da eventuali altri contributi pubblici e privati.Le entrate, se non vincolate ad incrementare il patrimonio, dovranno essere destinate al raggiungimento dei fini istituzionali.
3. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano con il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno. Il bilancio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa predisposta ai sensi dell'art. 2423 del Codice Civile. Il bilancio così formulato viene trasmesso, con la relazione del Collegio dei Revisori, alla Giunta regionale.
4. Entro il 30 giugno di ogni anno il Consiglio di Amministrazione deve approvare il bilancio consuntivo relativo all'esercizio precedente.
5. Le modalità di esercizio dell'autonomia finanziaria e contabile sono determinate con regolamento ai sensi del successivo art. 4

### **Articolo 4 Autonomia**

1. L'IREALP gode di autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile. Adotta propri regolamenti, concernenti, in particolare, il funzionamento degli

organi e l'organizzazione delle strutture operative, l'amministrazione, la finanza e la contabilità, il personale.

Detti regolamenti vengono trasmessi alla Giunta regionale.

2. L'IREALP svolge la sua attività sulla base di programmi annuali e poliennali mediante i quali il Consiglio di Amministrazione determina gli obiettivi da perseguire per ciascuna area di attività.

Per verificare la coerenza con gli obiettivi definiti dalla programmazione regionale, IREALP trasmette alla Giunta regionale entro il 28 febbraio di ogni anno il programma annuale e poliennale.

La Giunta regionale, nella persona del suo Presidente, potrà inviare entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento del programma, una comunicazione contenente eventuali osservazioni sulle attività proposte al fine di meglio specificare le esigenze regionali.

## **Articolo 5 Organi**

Sono organi della Fondazione:

- (a) il Consiglio di Amministrazione;
- (b) il Presidente;
- (c) il Collegio dei Revisori.

## **Articolo 6 Consiglio di Amministrazione**

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri. Il Presidente e gli altri membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale.
2. Il Consiglio di Amministrazione nella sua prima riunione elegge al proprio interno il Vicepresidente, che assume le funzioni del Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo.
3. Nomina altresì, su proposta del Presidente, il Direttore e può proporre alla Giunta regionale i candidati per il Comitato Scientifico.
4. I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica per un periodo di cinque anni e possono essere riconfermati una sola volta. Hanno diritto ad un'indennità commisurata alle loro funzioni determinata dal Consiglio di Amministrazione stesso nel rispetto dei limiti di legge.
5. All'inizio del proprio mandato il Consiglio di Amministrazione approva le linee di indirizzo generale della Fondazione.
6. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione, in conformità alla legge e allo Statuto, salvi i poteri spettanti ad altri organi della Fondazione ai sensi del presente statuto.
7. Il Consiglio di Amministrazione delibera, in particolare, sulle seguenti materie:
  - a) programmi e regolamenti ai sensi del precedente art. 4;
  - b) modifiche statutarie;
  - c) approvazione del bilancio;
  - d) acquisti e trasformazione patrimoniale;

- e) organico, retribuzione e assunzione del personale;
  - f) convenzioni con altri enti, sia pubblici che privati;
  - g) adesioni, partecipazioni o costituzione di altri soggetti giuridici;
8. Il Consiglio di Amministrazione può conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti il Consiglio stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge;
  9. I poteri nelle materie di cui al precedente punto 7 sono di competenza esclusiva del Consiglio e non sono delegabili;
  10. Il Consiglio deve essere convocato dal Presidente almeno quattro volte all'anno e ogni qual volta se ne ravvisi la necessità ovvero su richiesta di almeno tre membri, mediante avviso da inviare a tutti i consiglieri con qualsiasi mezzo che ne attesti la ricezione, ivi compreso raccomandata con avviso di ricevimento, fax, posta elettronica certificata, almeno sette giorni prima del giorno fissato per la riunione. In caso di urgenza è consentita la convocazione mediante avviso inviato con le medesime formalità almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso di convocazione deve indicare l'ordine del giorno, il luogo, il giorno e l'ora della riunione.  
E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti il Consiglio si considererà tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione dei verbali sul relativo libro.
  11. Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà dei suoi membri. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
  12. Nel caso di cessazione dalla carica di uno o più Consiglieri si provvede alla sostituzione con le modalità previste per la nomina. I Consiglieri di nuova designazione termineranno il loro mandato unitamente alla scadenza del mandato dei Consiglieri in carica. Il Consiglio di Amministrazione in carica continua a svolgere le proprie funzioni in regime di 'prorogatio' sino all'insediamento del nuovo Consiglio.

## **Articolo 7** **Presidente**

1. Il presidente è nominato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale.
2. Ha la legale rappresentanza della Fondazione, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità giurisdizionale e amministrativa, con il potere di nominare procuratori determinandone le attribuzioni.
3. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, propone gli argomenti su cui è chiamato a deliberare e ne assicura l'esecuzione. Propone altresì i programmi e i regolamenti di cui all'articolo 4 del presente statuto e ne assicura l'attuazione.
4. Sovrintende all'andamento generale della Fondazione e può adottare – motivatamente e per soli motivi di necessità ed urgenza – deliberazioni di

competenza del Consiglio di Amministrazione. Tali provvedimenti saranno sottoposti a ratifica del Consiglio di Amministrazione entro 45 giorni.

5. Il Presidente cura le relazioni con istituzioni, imprese, enti pubblici e privati, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e di sostegno alle iniziative della Fondazione.

### **Articolo 8 Collegio dei revisori**

1. Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati tra gli iscritti all'Albo dei Revisori Contabili, per un periodo di cinque anni, dal Consiglio Regionale che provvede altresì ad indicarne il Presidente. Il Collegio dei Revisori in carica continua a svolgere le proprie funzioni in regime di "prorogatio" fino all'insediamento del nuovo Collegio.
2. Il Collegio dei Revisori controlla la gestione economico-finanziaria della Fondazione, redige la relazione annuale sul bilancio d'esercizio e vigila sulla regolarità ed efficienza dell'amministrazione.

### **Articolo 9 Direttore**

1. Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti, di norma nella prima riunione successiva alla sua elezione. E' scelto su proposta del Presidente, tra persone in possesso di specifici requisiti individuati in coerenza con le finalità dell'IREALP.
2. Egli cessa dalla carica unitamente al Consiglio che lo ha nominato ma può essere riconfermato. Qualora ricorressero gravi motivi il Consiglio di Amministrazione, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può revocare il Direttore.
3. Il Direttore:
  - a) Cura l'attività della Fondazione nel quadro dei programmi e delle direttive approvate dal Consiglio di Amministrazione;
  - b) redige la proposta di bilancio;
  - c) partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione;
  - d) sovrintende la gestione amministrativa ed economico-contabile della Fondazione.

### **Articolo 10 Comitato scientifico**

1. La Giunta regionale può, su proposta del Consiglio di Amministrazione, nominare un Comitato scientifico, stabilendo altresì il numero dei componenti.
2. Il Comitato scientifico è presieduto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da un suo delegato.
3. Il Comitato scientifico ha funzioni di orientamento dell'attività scientifica, di ricerca e formazione ed è composto da persone specializzate nelle varie discipline indispensabili per il raggiungimento dei fini dell'Istituto.

Il Consiglio di Amministrazione approva il regolamento riguardante le competenze e il funzionamento del Comitato.

### **Articolo 11 Estinzione**

1. In caso di estinzione dell'IREALP, il patrimonio ritorna alla Regione Lombardia e viene da questa impiegato esclusivamente per scopi scientifici o di ricerca a favore delle aree alpine e/o montane.
2. Con la delibera di estinzione, la Giunta Regionale nomina uno o più liquidatori, determinandone contestualmente le funzioni.

### **Articolo 12 Rapporti con la Regione Lombardia**

I rapporti dell'IREALP con la Regione Lombardia sono regolati da apposite convenzioni quadro.

### **Articolo 13 Norme di rinvio**

Per quanto non disciplinato dal presente Statuto dovrà farsi rinvio alle norme del Codice Civile o ad altre norme aventi efficacia vincolante.

### **Articolo 14 Norma transitoria**

Gli organi dell'Istituto, in carica al momento dell'approvazione, proseguono nelle loro funzioni, nella composizione previgente fino alla loro scadenza naturale.